



Comune di Soragna
Settore Sviluppo Economico

Regolamento Istituzione
del marchio De.C.O.
Denominazione Comunale di Origine

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Istituzione della De.C.O.

Art. 4 - Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 5 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali;

Art. 6 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali;

Art. 7 - Commissione

Art. 8 - Utilizzo del marchio De.C.O. Art. 9 - Controlli

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - La struttura organizzativa Art. 12 - Iniziativa comunale

Art. 13 - Le tutele e le garanzie

Art. 14 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 15 - Norme finali

Allegato A: fac-simile di domanda

Allegato B: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici.

Art. 1- Finalità

1. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo sostenibile della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sociale sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico;

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) indagine diretta a individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni locali e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza e della loro sostenibilità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nella forma prevista dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni locali e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) assunzione, nella fattispecie di prodotti locali, che per il loro impatto culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 11 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) promozione e/o sostegno di iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività locali e che non abbiano alcun fine di lucro;

d) rilascio un marchio De.C.O. al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione, la sua produzione secondo apposito disciplinare e la sua sostenibilità. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscano il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3 - Istituzione della De.C.O.

1. Per fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., per attestare l'origine dei

prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, la loro sostenibilità, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Soragna.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

- conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
- incentivare le produzioni agro-alimentari che permettano;

3. uno svilupposostenibile nel territorio a livello economico, socio-culturale e ambientale;

Art. 4 - Istituzione del registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici locali del Comune di Soragna. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a Denominazione Comunale (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare le De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della giunta comunale che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.

4. Su proposta della commissione di cui all'art. 7, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

5. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche imprese diverse, se e in quanto in possesso dei relativi requisiti.

6. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

7. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

8. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia un'apposita commissione disciplinata dal successivo articolo 7 e nominata dalla Giunta Comunale. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Il relativo termine procedimentale è fissato in 180 giorni, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento comunale.

Art.5 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Soragna, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali e dimostrare di essere sostenibili economicamente, eticamente e ambientalmente.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che,

secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve utilizzare esclusivamente ingredienti ammessi dalla normativa vigente e osservare tutte le norme vigenti, italiane ed europee, relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti agro-alimentari e tutte le altre disposizioni relative all'igiene e alla qualità degli alimenti.

4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O. Devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative all'utilizzo sostenibile di prodotti foto sanitari.

5. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta Comunale, dovrà essere indicato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti possano essere, in tutto o in parte, originari di zone non facenti parte del territorio comunale.

7. La Commissione potrà autonomamente individuare ricette e preparazioni tipiche e rappresentative del territorio e della sua storia. Tali ricette e preparazioni saranno liberamente riproducibili, utilizzabili nel territorio soragnese dagli operatori del settore enogastronomico. Rimarranno invece di proprietà del produttore preparazioni e ricette delle quali è stata presentata positivamente domanda alla Commissione.

Art. 6 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali.

1. Le segnalazioni inerenti prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

2. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.

3. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.

4. Le richieste d'iscrizione devono essere corredate da una adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio di Soragna), salvo comprovate eccezioni come indicato nell'art. 5, comma 6;
- una valutazione della sostenibilità del prodotto, economica, socio-culturale e ambientale.

5. Per le segnalazioni e le domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 7 - Commissione

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.C.O. è affidata ad un apposita commissione composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti:

- Sindaco o da un suo delegato, in qualità di presidente;
- esperti del settore agro-alimentare;

- esperti del settore gastronomico locale e marketing;
- 2.** Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
- 3.** Funge da segretario il responsabile del procedimento o suo delegato.
- 4.** La commissione dura in carico fino alla scadenza del mandato amministrativo.
- 5.** La commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
- 6.** Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
- 7.** Ai fini della valutazione di competenza, la commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
- 8.** la Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa dal prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione,
- 9.** Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
- 10.** L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo, alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
- 11.** L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
- 12.** L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
- 13.** Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

Art. 8 - Utilizzo del marchio De.C.O.

- 1.** Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo, che sarà individuato tramite provvedimento della Giunta Comunale, alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
- 2.** Il Concessionario ha la facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
- 3.** Il Logo De.C.O. deve essere collocato in modo chiaro e visibile, l'utilizzazione del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
- 4.** Il Logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
- 5.** Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.
- 6.** Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o

trasformazione, il prodotto De.C.O., deve comunicare il Comune, il nominativo dell'acquirente e il quantitativo di prodotto De.C.O. ceduto.

7. Il Comune di Soragna, proprietario del Logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art.9 - Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede dei prodotti) dallo stesso previsti, possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche dai componenti della commissione di cui all'art. 7, nonché da altri soggetti delegati dalla commissione stessa o dal Comune.

2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato a campione, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.

3. Il gestore dell'azienda, o suo sostituto, è obbligato a consentire alle persone incaricate, l'accesso ai luoghi di coltivazione, al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

Art. 10 - Sanzioni

1. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati, ogni abuso verrà perseguito a termine di legge.

2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'amministrazione:

- Il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune.
- Il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.
- La perdita dei requisiti richiesti.
- L'uso difforme o improprio del logo De.C.O. accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 7, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati.
- Gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 11 - La struttura organizzativa

Il Dirigente incaricato disporrà con proprio atto la necessaria organizzazione, ai sensi del regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 12 - Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima

divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.C.O., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 13 - Le tutele e le garanzie

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 14 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di origine) da più di cinque (5) anni.

Art. 15 - Norme finali

Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua ripubblicazione all'albo Pretorio comunale.